

Contratto di Sviluppo Agevolazioni tutela ambientale



CONTRATTO DI SVILUPPO - TUTELA AMBIENTALE

Le intensità di aiuto (ESL) applicate al Contratto di sviluppo per la tutela ambientale differiscono in base alla tipologia di intervento agevolato, alla localizzazione geografica dell'investimento ed alla dimensione d'impresa.

Finalità ambientale (Art 28 comma 1 DM 9 dicembre 2014)	Dimensione d'impresa	ESL %			Soglie di notifica
		Aree 107.3.a) Carta aiuti	Aree 107.3.c) Carta aiuti	Altre aree	
a) (Art 36 Reg. GBER) tutela dell'ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra	P.I.	65- 85	55-75	50-70	30 milioni € per impresa e progetto (25 per infrastrutture e stoccaggio)
	M. I.	55-75	45-65	40- 60	
	G I.	45-65	35-55	30- 50	
b) (art. 38* e 38 bis** GBER) Consentire maggiore efficienza energetica	P.I.	65	55	50	30 milioni € per impresa e progetto
	M. I.	55	45	40	
	G. I.	45	35	30	

- I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti dell'investimento determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza di aiuto corrispondente a un investimento con capacità di produzione e durata di vita comparabili, conforme alle norme dell'Unione già in vigore.
- Se i costi ammissibili sono determinati senza lo scenario controfattuale le intensità di aiuto e le maggiorazioni applicabili **sono ridotte del 50 %**

***Relativamente agli aiuti di cui all'art. 38** I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti dell'investimento determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza di aiuto corrispondente a un investimento con capacità di produzione e durata di vita comparabili, conforme alle norme dell'Unione già in vigore.

Se i costi ammissibili sono determinati **senza lo scenario controfattuale le intensità di aiuto e le maggiorazioni applicabili sono ridotte del 50 %**

****Relativamente agli aiuti di cui al regime 38.bis i costi agevolabili coincidono con i costi d'investimento, inoltre:**

- in deroga al paragrafo 11, dell'Art. 38 bis del GBER se l'investimento consiste nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio, l'intensità di aiuto non supera il 25 % a cui si sommano le eventuali maggiorazioni dei paragrafi 14, 15 e 16 .
- in deroga ai paragrafi 11 e 12 dell'Art. 38 bis del GBER se gli aiuti agli investimenti in edifici attuati per conformarsi a norme minime di prestazione energetica che costituiscono norme dell'Unione sono concessi meno di 18 mesi prima dell'entrata in vigore di tali norme, l'intensità di aiuto non può superare il 15 % dei costi ammissibili se l'investimento consiste nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio e il 20 % in tutti gli altri casi. A tale percentuale si sommano poi le eventuali maggiorazioni dei paragrafi 14, 15 e 16 .
- l'intensità può essere aumentata di 15 punti percentuali per gli aiuti concessi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici esistenti, laddove tali aiuti determinino un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40 % rispetto alla situazione precedente all'investimento. Tale aumento non si applica se l'investimento non migliora la prestazione energetica dell'edificio oltre il livello imposto dalle norme minime di prestazione energetica che costituiscono norme dell'Unione la cui entrata in vigore è prevista entro 18 mesi dal momento in cui l'investimento è attuato e completato

CONTRATTO DI SVILUPPO - TUTELA AMBIENTALE

Le intensità di aiuto (ESL) applicate al Contratto di sviluppo per la tutela ambientale differiscono in base alla tipologia di intervento agevolato, alla localizzazione geografica dell'investimento ed alla dimensione d'impresa.

Finalità ambientale (Art 28 comma 1 DM 9 dicembre 2014)	Dimensione d'impresa	ESL %			Soglie di notifica
		Aree 107.3.a) Carta aiuti	Aree 107.3.c) Carta aiuti	Altre aree	
c) ART. 41 GBER alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento, (Art. 41 del Reg.GBER), I costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi dell'investimento	Per la produzione di fonti di energia rinnovabili, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabili	P. I.	65	65	30 milioni € per impresa e progetto
		M. I.	55	55	
		G. I.	45	45	
	Per qualsiasi altro investimento contemplato dall'Art. 41 GBER	P. I.	50	50	
		M. I.	40	40	
		G. I.	30	30	
d) efficienza nell'utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un'economia circolare, (Art. 47 GBER)	P. I.	75	65	30 milioni € per impresa e progetto	
	M. I.	65	55		
	G. I.	55	45		

Per i progetti di investimento di cui all'art. 47 GBER, sono agevolabili i sovraccosti di investimento determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell'aiuto, corrispondente a un investimento con capacità di produzione e durata di vita comparabili, conforme alle norme dell'Unione già in vigore, determinato sulla base di quanto previsto dall'articolo 47 del Regolamento GBER. Il predetto scenario controfattuale deve essere credibile alla luce dei requisiti giuridici, delle condizioni di mercato e degli incentivi